

Repertorio Spec. n. [completare] del [completare]

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. [completare] del [completare]

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

CONTRATTO DI APPALTO

SECIGEDI082 Intervento di Intervento Pubblica Incolumità e decoro

Venezia CSI – **Richiesta offerta per affidamento diretto dei lavori**

manutentivi pili porta bandiera/CIG: [completare]

10

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa [completare]** nato a
[completare] il [completare] – C.F.: [completare] in qualità di legale
rappresentante dell'impresa [completare] con sede in [completare]

15 Domicilio fiscale: [completare] Codice fiscale n.: [completare], che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) **arch. Alberto Chinellato** che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI**
20 **VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Settore
Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San Marco n.
4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

25 Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

-che, in seguito a richiesta di offerta con PG [completare] del e con
30 Determinazione dirigenziale n. [completare] in data [completare] del
Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità
Acqua i lavori sopracitati sono stati aggiudicati, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €
35 [completare]= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta
di ribasso pari al [completare]%, sul prezzo a base di offerta;
- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non
si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole
40 contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto
capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

45 **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
50 impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 55 obblighi, oneri e modalità dedotti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna 60 efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente 65 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, 70 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, è parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo 75 metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso

computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Per quanto non previsto direttamente dal contratto o nei documenti della procedura d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € [completare] (diconsi Euro [completare]) di cui:

a) € [completare]= (diconsi Euro [completare]) per lavori veri e propri a misura;

b) € [completare]= (diconsi Euro [completare]) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € [completare]= (diconsi Euro [completare]) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. dal computo metrico estimativo risulta che l'importo della categoria
105 OG2 è di € [completare](diconsi euro [completare])

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore
110 Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea

2. i pagamenti, a favore dell'appaltatore, saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono
115 autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori [completare], come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
120 o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

125 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3, comma 1

dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

[completare] (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

130 verbale definitivo di consegna dei lavori

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione

135 dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

viene applicata una penale pari a 1 **per mille dell'importo**

contrattuale.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti

dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in

140 ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli

eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

145 temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della

penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la

facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

150 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei

ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
155 nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
160 redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
165 lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
170 l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
175 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e
180 integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, quelli a lui imposti per
185 legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con
d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 190 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
195 certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
200 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
205 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
210 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
215 e accettazione dei materiali e componenti per quanto previsto dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
220 disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
225 relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui

all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

4. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 Codice per i
230 lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una
contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori
della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo
conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tal caso, il certificato di
regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del
235 direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
240 oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal
provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento
245 del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,
250 comma 4, del Codice dei Contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
280 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
285 recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
290 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
295 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
300 provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
330 alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
335 corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
340 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

345 6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -
Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
350 essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura

elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
355 l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
360 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti, spettano
365 all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli
articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.
145 del 2000.

370 2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

375

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

380 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
385 di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

390 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

395

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o vero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
400 necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
405 dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
410 motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

415 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

420 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

425 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
430 prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

435 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

440 **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
445 dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
450 regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste

per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
455 articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
460 retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
465 dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
470 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

475 a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

480 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

485 2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 490 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

495 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

500

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del

lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

505

Legalità

510

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

515

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

520

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

525

530

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

535 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
540 provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
545 l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente
550 impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in
555 formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale
560 al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui

al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24
565 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata
570 indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
575 all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
580 giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e
585 comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
590 l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la

risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
595 monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale
del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei
dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
600 qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già
inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
605 all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati
prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione
oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento
sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la
disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e
610 controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- 615 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
620 comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice

civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
625 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
630 contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
635 stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
640 contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

645 16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
650 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme di legge in vigore.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

680 2 *ter.* Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione
delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto
della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.

685 subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

690 5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
695 dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

700 7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari

705 o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. [completare] in data 710 [completare] rilasciata dalla società [completare], agenzia/filiale di [completare], per l'importo di € [completare]= (diconsi Euro [completare]/[completare]), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 715 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

720 4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia 725 per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

730 cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero [completare] in
data [completare] e avente decorrenza dalle ore [completare] del
[completare] e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, [completare]
rilasciata dalla società [completare] agenzia di [completare] per un
735 massimale di € [completare]= (diconsi Euro
[completare]/[completare]).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero [completare] in data [completare] e avente
740 decorrenza dalle ore [completare] del [completare] e scadenza, a
seguito dell'ultimo rinnovo, [completare] rilasciata dalla società
[completare] agenzia di [completare] per un massimale di €
[completare]= (diconsi Euro [completare]/[completare]).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
745 durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
750 collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di

755 Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-

785 nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

790 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

795 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. [completare]..... del [completare];
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;
- 800 - l'offerta tecnica;
- elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- 805 - le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 34 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, [completare]

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

[completare]

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch. Alberto Chinellato

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra [completare] quale legale rappresentante della società [completare], dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,

12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

835 [completare]

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

840 *documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del*

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.